



COMITATO  
REGIONALE  
LAZIO



PIAZZA LAURO DE BOSIS, 3 - 00135 ROMA - TEL. 06/36.00.08.40 (R.A. 5 linee) - FAX 06/32.42.383

---

NUOTO - PALLANUOTO - TUFFI - SALVAMENTO - SINCRONIZZATO

---

Giustizia Regionale

Roma, 03 Aprile 2024

Alle Società ed Enti interessati

**Notiziario n.21  
Stagione 2023/2024**

Di seguito si riportano i relativi provvedimenti disciplinari del Campionato di Serie C. Omologazione gare.

**SPORT CENTER LE GEMELLE - JUVENTUS NUOTO del 23/03/2024 Serie C**

La società SPORT CENTER LE GEMELLE al termine della gara del 23/03 u.s. ha preannunciato al Giudice arbitro reclamo allegando il versamento della relativa tassa, formalizzandolo nei termini previsti.

Oggetto del reclamo è il provvedimento di espulsione decretato all'inizio della terza frazione di gioco in danno dell' atleta sig. Andrea D'Aloisio.

Si lamenta, poi, che durante la gara si sarebbero consumati anche atti violenti ai danni di altri atleti della società reclamante ed, infine, viene anche contestato un presunto errore tecnico commesso dall'arbitro designato, il quale avrebbe dovuto sanzionare con un tiro di rigore la chiamata del time out del tecnico della società reclamante con possesso palla della Juventus Nuoto.

Ciò premesso il GSR

Visto il filmato della gara il cui link è stato trasmesso dalla società reclamante;

Visto l'art. 24.1 delle Norme Organizzative Generali della Pallanuoto approvato con modifiche dalla deliberazione del Consiglio Federale n. 131 del 14/12/2023;

Atteso che dall'esame del filmato si evince che l'atleta espulso dal Giudice arbitro si stratonava vistosamente con il proprio avversario in fase d'attacco, circostanza che conferma la correttezza della misura disciplinare irrogata;

Che analoghe considerazioni possono essere formulate sugli altri episodi lamentati;

Che, infine, il presunto "reclamo tecnico" inerente l'omessa decretazione del tiro di rigore, per aver chiamato il tecnico della società ospitante un time out con palla in possesso della squadra avversaria, si rivela tesi errata prima ancora che inammissibile, ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 e 24.1, 4 comma delle Norme Organizzative Generali della Pallanuoto;

Tutto ciò premesso e ritenuto dispone

- 1) di rigettare il reclamo proposto dalla Società SPORT CENTER LE GEMELLE;
- 2) di omologare la gara con il punteggio terminato sul campo gara;
- 3) di disporre l'incameramento della tassa versata;
- 4) di comunicare alla società reclamante che avverso il presente provvedimento, è possibile interporre gravame innanzi alla Prima Sezione della Corte Federale d'Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello nei termini indicati all'art. 60 del Regolamento di Giustizia.

### **Omologazione gare**

Il Giudice Sportivo Regionale (su delibera del Presidente del Coni n. 138/72 del 30/09/2014), ha omologato le gare di tutte le discipline oltre la pallanuoto svoltesi fino alla data odierna.